



COMUNE DI PISCINA

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.38

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE CUP -
DECORRENZA 01.01.2021**

L'anno **duemilaventi**, addì **ventotto**, del mese di **dicembre**, alle ore **19:00** con modalità videoconferenza, nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco con proprio Decreto n.3/2020, si è riunito in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale del quale sono membri i signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE
FAVARO CRISTIANO	SINDACO	Sì
TODERICI ALINA LAURA	CONSIGLIERE	Sì
SCLAVO ENRICO	VICE SINDACO	Sì
BOERO PIERO	CONSIGLIERE	Sì
FRANCESE FULVIO	CONSIGLIERE	Sì
ROSSI DANIELA	CONSIGLIERE	Sì
MURGIA ANNA	CONSIGLIERE	Sì
DISCENZA ANNALISA	CONSIGLIERE	Sì
LUSSO CLAUDIO	CONSIGLIERE	Sì
AGODINO PAOLA	CONSIGLIERE	Sì
CERESOLE Enrico	CONSIGLIERE	Sì
CRISAFI JESSICA	CONSIGLIERE	Sì
VIOTTO MASSIMILIANO	CONSIGLIERE	Sì
Totale Presenti:		13
Totale Assenti:		0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott.ssa Pia CARPINELLI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Preliminarmente si dà atto che la presente seduta è tenuta in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del DL 18/2020, in considerazione dell'emergenza Covid-19 tramite piattaforma Go to meeting, che consente l'identificazione certa dei partecipanti. In apertura della seduta il Presidente chiede ai Consiglieri di esprimere il voto in forma palese ripeténdo il proprio nome e l'intenzione di voto in modo che sia chiaramente percepibile, al fine di agevolare la verbalizzazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita:

“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”

Richiamata la disciplina inerente il suddetto “canone”, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Considerato che il suddetto “canone” sostituisce le seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

Visto l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita:

“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”

Visto l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Considerato che l'art. 106, comma 3-bis, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 gennaio 2021.

Visto l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”*

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Con votazione palese per appello nominale, resa ai sensi di legge, che dà il seguente esito:

Consiglieri presenti, n.13

Consiglieri votanti, n.9

Voti favorevoli, n.9

Voti astenuti, n.4 (Consigliere Ceresole, Consigliere Agodino, Consigliere Crisafi, Consigliere Viotto)

DELIBERA

- 1) di approvare il **«Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria»**, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa e che si compone di n. 50 articoli;
- 2) di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2021 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 5 del presente dispositivo;
- 3) di dare atto che il suddetto “canone” sostituisce le seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;
- 4) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;
- 5) copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con contestuale votazione palese per appello nominale, resa ai sensi di legge, che dà il seguente esito:

Consiglieri presenti, n.13

Consiglieri votanti, n.9

Voti favorevoli, n.9

Voti astenuti, n.4 (Consigliere Ceresole, Consigliere Agodino, Consigliere Crisafi, Consigliere Viotto)

DELIBERA

Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente
FAVARO CRISTIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
Dott.ssa Pia CARPINELLI